

SCHEMA DI SINTESI SULL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID 19 NEL SETTORE PRIVATO

I. DEFINIZIONE DI GREEN PASS

Per Green Pass si intende la «*certificazione verde COVID-19*» e cioè «*le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2*»¹

II. OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è fatto obbligo di possedere o di esibire su richiesta il GREEN PASS per l'accesso ai luoghi di lavoro.

In particolare, il GREEN PASS dovrà essere posseduto:

- da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, un'attività lavorativa presso un luogo di lavoro;
- da chiunque svolga un'attività di formazione o di volontariato presso luoghi in cui è svolta un'attività lavorativa.

L'obbligo non trova applicazione unicamente nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

III. OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO

Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro devono:

- definire le modalità operative per l'organizzazione dei controlli;
- individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni i quali saranno tenuti a trasmettere al Prefetto gli atti relativi alle violazioni riscontrate.

Conseguentemente, a partire dal 15 ottobre 2021, i datori di lavoro (anche tramite soggetti terzi) dovranno verificare il rispetto dell'obbligo di GREEN PASS, preferibilmente al momento dell'accesso del lavoratore sul luogo di lavoro.

Ad ogni buon conto, i controlli possono essere effettuati anche a campione.

¹ Definizione contenuta all'art. 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021.

IV. CONSEGUENZE PER I LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS

I lavoratori che comunichino di essere privi della certificazione verde COVID-19 oppure ne risultino sprovvisti al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro, devono essere sospesi dall'attività lavorativa e devono essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo 5 giorni di mancata presentazione del Green Pass e quindi di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore, al quale comunque non è dovuta né la retribuzione né altro compenso o emolumento.

La sospensione può essere pari alla durata del contratto stipulato per la sostituzione del lavoratore, ma comunque non superiore a 10 giorni.

V. SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Nel caso in cui i lavoratori privi del GREEN PASS accedano ai luoghi di lavoro o in caso di mancata adozione delle misure organizzative indicate nel paragrafo III., i datori di lavoro saranno sanzionati dal Prefetto con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000.

Per il pagamento in misura ridotta si applica l'art. 202, commi 1, 2 e 2.1 del Codice della Strada, per cui l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale entro 60 giorni dalla contestazione.

In caso di reiterazione, la sanzione amministrativa è invece raddoppiata.

VI. SANZIONI PER I LAVORATORI

I lavoratori che accedano ai luoghi di lavoro senza il GREEN PASS sono sanzionati dal Prefetto con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 Euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.